



XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI"  
- Scuola ad Indirizzo Musicale -  
Piazza versaci 198 98122 MESSINA  
tel. 090/713520 fax 090/6408369 cel.3331220836  
e-mail: [MEIC869006@ISTRUZIONE.IT](mailto:MEIC869006@ISTRUZIONE.IT)  
Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006  
[www.comprendivogravitelli.it](http://www.comprendivogravitelli.it)

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO di R.S.P.P.

### TRA

L'XI Istituto Comprensivo "Gravitelli" di Messina, rappresentato legalmente dalla Prof. ssa Domizia Arrigo, nata a Udine il 03/06/1973, residente a Messina in C.da Luce complesso Mito Parco A/2, C. F. RRGDMZ73H43L483N

### E

L'Ing. **Maria Muscarà**, nata a Messina il 26/03/1972 e residente a Messina in Via Mario Giurba 23, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Messina (iscr. N.2245 del 30/07/2008) c.f. MSCMRA72C66F158F

### PREMESSO

- Che l'XI Istituto Comprensivo deve predisporre **il servizio di prevenzione e protezione** di cui al D.L.vo n. 81 del 09 /04/2008 relativamente all'anno scolastico 2019-2020;
- Che l'XI Istituto Comprensivo ha verificato di non potere rinvenire la specifica competenza necessaria presso il personale scolastico;
- Che l'Ing. **Maria Muscarà**, per l'esecuzione del servizio, è risultata possedere i requisiti di cui al succitato decreto emanato in base all'art. 32;
- Che è stata consultata la Prof. ssa Caterina Caruso in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Che il C.I. ha deliberato di conferire l'incarico di cui in premessa all' l'Ing. **Maria Maria**;

## SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno 2021, con decorrenza dal 17/01/2021, viene affisso all'albo dell'Istituto e avverso esso è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla pubblicazione.

ART.1 - L'Ing. **Muscarà Maria**, individuata quale consulente, si impegna a prestare la propria attività relativa di cui al D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 e in particolare è obbligato ad espletare tutti i compiti che il D.L.vo citato attribuisce al servizio di prevenzione e protezione da svolgersi presso l'XI Istituto Comprensivo.

ART. 2 – L'XI Istituto Comprensivo, nella persona del Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, designa ai sensi dell'art.32 del D.L.vo n. 81 del 09/04/2008, l'Ing. **Muscarà Maria** (scelto dai componenti dello staff di cui all'art. precedente) quale **Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**. La persona così designata come responsabile del servizio non potrà, durante tutta la durata del presente contratto, essere sostituita né avvalersi di sostituti. Parimenti all'XI Istituto Comprensivo risulterà inopponibile ogni eventuale modificazione che avesse ad intervenire durante tutta la durata del presente contratto nei rapporti giuridici intercorrenti tra l'Istituzione Scolastica e l'Ing. Muscarà Maria.

ART. 3 - L'Ing. **Muscarà Maria** è responsabile nei confronti dell'XI Istituto Comprensivo per l'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e comunque le norme in materia di sicurezza sul lavoro, vigenti all'epoca della sottoscrizione del presente contratto ed emanate nel corso della sua durata. Laddove l'XI Istituto Comprensivo (o per essa il MIUR) sia chiamato quale responsabile civile a risarcire i danni derivanti da violazione delle norme predette, ove tale violazione sia diretta conseguenza di negligenza o errori nello svolgimento dei compiti di consulenza e negli elaborati realizzati, l'Ing. Muscarà Maria si obbliga a tenere indenne la stessa dalle relative conseguenze patrimoniali.

ART. 4 – E' fatto divieto all'Ing. **Muscarà Maria** di subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto del presente contratto.

ART. 5 – Per prestazioni oggetto del presente contratto l'XI Istituto Comprensivo corrisponderà all' Ing. Maria Muscarà il compenso di **Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), il quale sarà assoggettato al regime forfettario previsto per Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 , comma 58, legge 190/2014, regime forfettario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, Legge 190/2014.**

ART. 6 – L'XI Istituto Comprensivo ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3,4 secondo e terzo comma 5,6 ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C.. In caso di risoluzione del contratto, l'XI Istituto Comprensivo ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 7 – Il presente contratto ha la durata di un anno solare, con decorrenza dal **17/01/2021** al **17/01/2022** ai sensi dell'art. 2237 ss.C.C.. In caso di risoluzione del contratto, l'XI Istituto Comprensivo ha facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART. 8 – Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

ART. 9 - Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'XI Istituto Comprensivo fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione alla predetta Legge e del D.L.vo 11 maggio 1999, n.135 e successive modifiche e integrazioni. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Prof. ssa Domizia Arrigo. L'Ing. Maria Muscarà potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Ing. Muscarà è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

ART. 10 – Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Domizia Arrigo**  
(Documento firmato digitalmente)

**Il Responsabile del servizio**  
**prevenzione e protezione**  
**Ing. Maria Muscarà**

(Documento firmato digitalmente)

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli Artt. 1,2,3,4,6,7,9, si intendono specificatamente approvati.